

Linee guida per il riconoscimento delle attività didattiche

svolte all'estero - versione approvata nel CdD del 22 giugno 2020

Dip.Giurisprudenza

Art.1

Finalità e disposizioni generali

1. Le presenti linee guida, in conformità con il Regolamento Didattico d'Ateneo, disciplinano le modalità di riconoscimento delle attività didattiche realizzate dalle/gli studentesse/i dell'Università degli Studi di Torino presso le Università/Enti/Istituzioni di Paesi comunitari ed extracomunitari;
2. Tale documento è finalizzato a: semplificare e rendere omogeneo il processo del riconoscimento delle attività didattiche svolte all'estero dalle/gli studentesse/i; agevolare il processo di convalida di queste e garantirne il pieno riconoscimento;
3. Il riconoscimento oggetto delle presenti linee guida è relativo alle attività didattiche svolte all'estero dalle/gli studentesse/i dell'Università degli Studi di Torino nell'ambito di tutti i programmi ed i percorsi di mobilità internazionale attivi sia a livello d'Ateneo che di singolo Dipartimento;
4. Nel riconoscimento delle attività svolte durante una mobilità studentesca, l'Università degli Studi di Torino adotta criteri riconducibili all'European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). Un credito ECTS corrisponde a un Credito Formativo Universitario (CFU);
5. L'Università degli Studi di Torino riconosce i crediti acquisiti dalla/o studentessa/e presso altre Istituzioni Partner nel rispetto di quanto concordato con il contratto di apprendimento (Learning Agreement, L.A.), sulla base del principio del "pieno riconoscimento accademico delle esperienze di mobilità" contenuto nell'Erasmus Charter for Higher Education (ECHE).

Art.2

Definizione e approvazione del programma formativo da svolgere all'estero (Learning Agreement-L.A.)

1. Prima dell'inizio della mobilità, la/il beneficiaria/o di mobilità internazionale deve elaborare il L.A. insieme al docente **Responsabile Didattico per la Mobilità Internazionale del proprio Corso di Studio/docente referente per area linguistica**, appositamente nominato nell'ambito di ciascun Corso di Studio dalla Commissione Mobilità Internazionale di Struttura, laddove presente, o tra i docenti con competenze in ambito di mobilità internazionale. N.B. per gli studenti afferenti al CdL a Ciclo Unico è necessario fare riferimento al docente responsabile del LA individuato per ciascuna area linguistica: [al link](#) è possibile trovare l'elenco dei docenti coinvolti (sotto la linguetta "contatti"). Il L.A. deve essere approvato dal Responsabile Didattico per la Mobilità Internazionale del Corso di Studio/docente referente per area linguistica e dalla persona/ufficio incaricata/o presso l'Università/Ente ospitante, al fine di garantire il pieno riconoscimento delle attività formative per conto del Corso di Studio di appartenenza;

2. Il L.A. concordato deve comprendere l'elenco di tutte le attività didattiche (esami, tirocini, ricerca per tesi, etc.) con i relativi ECTS che la/lo studentessa/e intende conseguire all'estero e le attività didattiche con i corrispondenti CFU di cui richiede il riconoscimento presso l'Università Degli Studi di Torino;
3. La scelta delle attività formative da inserire nel L.A. sarà finalizzata a conseguire risultati di apprendimento coerenti con quelli previsti dai Settori Scientifico Disciplinari del Corso di Studio di appartenenza della/o studentessa/e, senza necessariamente ricercare l'esatta corrispondenza dei contenuti, l'identità delle denominazioni o una simmetria di crediti tra le singole attività formative delle due Istituzioni;
4. Il principio su cui fondare la compilazione del L.A. è il "riconoscimento a pacchetti" ovvero la sostituzione di uno o più esami/attività didattiche previsti dal proprio piano carriera, con uno o più esami da sostenere all'estero, nel rispetto di quanto previsto al precedente punto 3 e al successivo punto 5;
5. Nella compilazione del L.A. è opportuno garantire l'uguaglianza fra il totale degli ECTS conseguiti all'estero e il totale dei CFU che saranno effettivamente registrati in carriera come conseguiti per mobilità internazionale;
6. Laddove strettamente necessario è possibile prevedere un limitato arrotondamento (in difetto o in eccesso) fra il totale degli ECTS da conseguire e il totale dei CFU da riconoscere, nella misura massima di 2 CFU da riconoscere ogni 30 ECTS programmati per la mobilità internazionale;
7. Il numero minimo di crediti da includere nel L.A. e da convalidare nel piano carriera della/o studentessa/e è pari a 3 CFU per ogni mese di permanenza nella sede estera, salvo svolgimento di tirocinio, di mobilità combinata¹ o esclusivamente volta alla ricerca tesi, per la quale può essere previsto un numero di CFU da riconoscere inferiore a quello precedentemente indicato;
8. Il numero di ECTS acquisibili presso l'Istituzione ospitante, previsti dal L.A. della/o studentessa/e, deve essere in linea di massima commisurato al parametro dei 60 CFU previsti per un anno accademico e dei 30 CFU per semestre;
9. Le singole strutture didattiche forniscono, anche attraverso specifiche linee guida interne, indicazioni puntuali sulle modalità di compilazione del L.A. e in merito alla necessaria congruenza/affinità tra le attività svolte all'estero e i Settori Scientifico Disciplinari presenti nel Corso di Studio di appartenenza;
10. La/o studentessa/e, prima della compilazione del L.A., è tenuta/o ad informarsi in merito ad eventuali vincoli didattici/amministrativi legati a propedeuticità e/o alla frequenza obbligatoria previsti dal suo Corso di Studio, oltre che a prendere visione di eventuali linee guida previste dal Dipartimento relative alle attività didattiche da poter svolgere all'estero; a tal fine si consiglia di consultare la [pagina](#) dedicata (linguetta Learning Agreement, dove sono contenute le regole di sostituibilità generali poste dal Dipartimento di Giurisprudenza);
11. Qualora se ne presenti la necessità, il L.A. può essere modificato dalla/o studentessa/e dopo l'arrivo presso l'Istituzione ospitante, purché le modifiche siano formalmente approvate da entrambe le Istituzioni. Il Learning Agreement può essere modificato entro 5 settimane dall'inizio di ciascun semestre. Sarà possibile effettuare un unico "Change" al L.A. per ogni semestre all'estero da presentare esclusivamente durante la mobilità. Non saranno accettate modifiche al L.A. una volta terminata la mobilità;

¹ Per "mobilità combinata" s'intende una mobilità che prevede lo svolgimento di attività didattiche di natura differente come ad esempio sostenimento di esami e realizzazione di un tirocinio.

12. Durante la mobilità internazionale la/lo studentessa/e è tenuta/o a svolgere le attività formative previste nel L.A. Nessuna attività didattica svolta all'estero potrà essere riconosciuta se non inserita nel L.A. approvato prima della partenza o a seguito delle modifiche concordate, salvo parere differente del Responsabile Didattico per la Mobilità Internazionale del Corso di Studio;
13. La studentessa/lo studente, al fine di ottenere il riconoscimento in carriera delle attività didattiche corrispondenti a quelle previste nel L.A., è tenuta/o a verificare che esse siano presenti nel piano carriera di Università Degli Studi di Torino ed a provvedere all'eventuale inserimento di queste rispettando le tempistiche relative alla compilazione/modifica del piano carriera previste dall'Università Degli Studi di Torino.

Art. 3

Riconoscimento delle attività di studio svolte all'estero

1. Il riconoscimento delle attività didattiche svolte all'estero deve avvenire, secondo quanto stabilito nelle indicazioni della Guida ECTS della Commissione Europea e del Regolamento Didattico di Ateneo, sulla base della compatibilità dei programmi di studio e dei risultati di apprendimento con quelli previsti dal Corso di Studio di appartenenza;
2. Il riconoscimento delle attività formative avviene nel rispetto dei principi previsti dall'art. 2 delle presenti linee guida;
3. Per ottenere il riconoscimento delle attività formative, la/il beneficiaria/o della mobilità per attività di studio deve richiedere presso l'Università ospitante il Certificato di profitto (Transcript of Records o After the mobility) dal quale deve risultare l'indicazione delle attività formative svolte, degli esami sostenuti, dei crediti corrispondenti e della valutazione riportata, espressa secondo il sistema ECTS o allegando un'apposita tabella di conversione fra sistema di valutazione applicato dall'Università ospitante e il sistema ECTS;
4. Nel caso in cui la/il beneficiaria/o di mobilità internazionale non superi uno o più esami previsti nel L.A., al termine della mobilità si rende necessario riformulare il "pacchetto di conversione" sulla base delle attività formative effettivamente superate all'estero e delle affinità disciplinari, prevedendo la possibilità, laddove necessario, di assegnare un'integrazione fino ad un massimo della metà degli ECTS di uno degli esami corrispondenti;
5. Per la conversione dei voti l'Università degli Studi di Torino applica le tabelle di distribuzione cumulata dei voti disponibili al [link](#), sulla base dei dati messi a disposizione dalla sede estera e, in caso di percentuali sovrapposte, attribuisce il voto massimo applicabile;
6. La/il beneficiaria/o di mobilità internazionale, una volta consegnata tutta la documentazione relativa alla mobilità svolta, otterrà il riconoscimento di tutte le attività superate riportate sul L.A. e indicate nel Transcript of records rilasciato dall'Università ospitante. Non è possibile rifiutare il riconoscimento delle attività didattiche svolte all'estero e/o la conversione dei voti applicata. Eventuali voti considerati non soddisfacenti dallo studente, andrebbero rifiutati presso la sede estera, ove possibile;
7. Qualora nel Transcript of records figurino attività precedentemente non inserite ed approvate nel L.A., il docente Responsabile Didattico per la Mobilità Internazionale del Corso di Studio/docente referente per area linguistica potrà valutare di riconoscere comunque le attività svolte all'estero se ritenute coerenti con il disegno didattico complessivo dello studente. Il riconoscimento di attività formative non presenti nel L.A.

non è tuttavia garantito.

Art. 4

Riconoscimento di attività ricerca per tesi svolta all'estero

1. Lo studente che intende svolgere un'attività di ricerca tesi all'estero finalizzata al riconoscimento di CFU, deve richiedere il parere ed ottenere il consenso del proprio docente Relatore e del Responsabile Didattico per la Mobilità Internazionale del Corso di Studio/docente referente per area linguistica a cui afferisce;
2. Ottenuto il consenso di cui sopra, in caso di attività di ricerca tesi all'estero la/lo studentessa/e è tenuta/o ad inserire all'interno del L.A. l'attività di ricerca prevedendo il riconoscimento di almeno 1 CFU fino ad un massimo di 3 CFU per ogni mese di mobilità previsto;
3. Il totale dei CFU da inserire all'interno del L.A. per attività di ricerca per tesi da svolgere all'estero deve essere comunque inferiore a 10 CFU (su 12) per la laurea magistrale e a 5 CFU (su 6) per la laurea triennale. In ogni caso il riconoscimento dei CFU deve essere proporzionale alla durata della mobilità e al carico di lavoro previsto per lo studente;
4. L'approvazione del L.A. che prevede lo svolgimento dell'attività di ricerca per tesi all'estero da parte dell'Università degli Studi di Torino è di competenza del Responsabile Didattico per la Mobilità Internazionale del Corso di Studio/docente referente per area linguistica, previo parere favorevole del docente Relatore della tesi oggetto di ricerca;
5. L'individuazione dell'ente/istituzione presso cui la/il beneficiaria/o di mobilità internazionale intende svolgere l'attività di ricerca per tesi è a cura della/o studentessa/e previo confronto ed ottenuto il parere favorevole del docente Relatore della tesi oggetto di ricerca a seconda della tipologia di mobilità²;
6. Nel momento in cui la/il beneficiaria/o di mobilità internazionale richiede all'istituto ospitante l'approvazione di un L.A. che preveda lo svolgimento dell'attività di ricerca per tesi, dovrà attenersi ad eventuali vincoli didattici imposti da quest'ultimo in relazione all'attività di ricerca programmata;
7. Al fine di ottenere il riconoscimento dell'attività svolta all'estero, la/il beneficiaria/o di mobilità internazionale finalizzata allo svolgimento di ricerca per tesi è tenuta/o a consegnare, al termine della mobilità, un attestato sull'attività di ricerca tesi svolta durante la mobilità, rilasciato dal docente relatore. Sulla base di tale attestato, redatto in carta libera, saranno attribuiti allo studente/alla studentessa gli ECTS/CFU considerati corrispondenti all'attività svolta, entro i limiti sopra indicati;
8. La registrazione dei CFU per attività di ricerca per tesi svolta all'estero avviene suddividendo la registrazione dei crediti nella carriera dello studente in:
 - a. attività di ricerca per tesi svolta all'estero;
 - b. prova finale (discussione) come integrazione dell'attività di cui al punto a).

² In merito agli enti presso cui s'intende svolgere la ricerca tesi, si rimanda alla presa di visione di quanto riportato nei bandi di mobilità internazionale a cui si partecipa prestando attenzione a eventuali vincoli indicati (es. mobilità autorizzata solo su specifici accordi, istituzioni che non accettano l'attività di ricerca tesi, etc.).

Art. 5

Riconoscimento tirocinio curriculare svolto all'estero

1. Lo studente che intende svolgere un tirocinio curriculare all'estero deve richiedere il parere ed ottenere il consenso del Tutor/Commissione Tirocini, ove presenti, e del Responsabile Didattico per la Mobilità Internazionale del Corso di Studio/docente referente per area linguistica che valuteranno la congruità dell'attività di tirocinio programmata all'estero con quella prevista dal proprio percorso di studi a Torino;
2. Ottenuto il consenso di cui sopra, in caso di tirocinio all'estero la/lo studentessa/e è tenuta/o ad inserire all'interno del L.A. l'attività di tirocinio che intende realizzare specificando, dove necessario: il progetto formativo da portare a termine, gli ECTS da conseguire ed i CFU corrispondenti di cui si richiede il riconoscimento al termine della mobilità;
3. Quando la/il beneficiaria/o di mobilità internazionale richiede all'Istituto Universitario/Ente ospitante l'approvazione del L.A. che prevede lo svolgimento dell'attività di tirocinio curriculare, dovrà concordare con quest'ultimo l'attività da svolgere attenendosi ad eventuali vincoli didattici e/o amministrativi imposti da quest'ultimo in relazione all'attività di tirocinio programmata;
4. La ricerca dell'ente/istituto presso cui la/il beneficiaria/o di mobilità internazionale intende svolgere l'attività di tirocinio è a cura della/o studentessa/e sulla base delle indicazioni dal Tutor/Commissione Tirocini/Ufficio Job Placement, ove presenti, o del Dipartimento/Scuola di afferenza a seconda della tipologia di mobilità³;
5. La/il beneficiaria/o di mobilità internazionale finalizzata allo svolgimento di tirocinio al fine di ottenere il riconoscimento dell'attività svolta all'estero è tenuta/o a consegnare al termine della mobilità un attestato dell'attività svolta rilasciato dall'ente ospitante, che indichi la durata del periodo di tirocinio realizzato e, laddove possibile, anche la specifica delle ore di lavoro svolte ed il totale degli ECTS corrispondenti.

Art. 6

Risultati del riconoscimento e tempistiche

1. Sulla base dei risultati di apprendimento riportati dall'Istituto ospitante nel Transcript of records/After the mobility, il Responsabile Didattico per la Mobilità Internazionale del Corso di Studio/docente referente per area linguistica convalida le attività formative didattiche svolte durante la mobilità, converte i voti e trasmette agli uffici competenti, tra cui la Segreteria di riferimento, la delibera per il trasferimento nella carriera dello studente delle attività didattiche e dei crediti formativi acquisiti all'estero nonché dei relativi voti attribuiti;
2. La suddetta delibera assume il ruolo del documento "Recognition outcomes" – Risultati del riconoscimento, come elemento di qualità previsto dalla Commissione Europea;
3. Il riconoscimento deve concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla consegna all'Università degli Studi di Torino della documentazione completa e conforme indicata nella procedura

³ In merito agli enti presso cui s'intende svolgere un'attività di tirocinio, si rimanda alla presa di visione di quanto riportato nei bandi di mobilità internazionale a cui si partecipa prestando attenzione a eventuali vincoli indicati (es. mobilità autorizzata solo su specifici accordi, istituzioni che non accettano l'attività di tirocinio, etc.).

amministrativa, salvo la necessità di un termine inferiore derivante da scadenze specifiche da rispettare (es. tempistiche sessioni di laurea).

4. Al fine di garantire la corretta tracciabilità dei CFU riconosciuti per mobilità internazionale, è necessario che le attività didattiche svolte all'estero siano contrassegnate nella carriera della/lo studentessa/e da un'apposita etichetta fra le seguenti:

- ERSTU: Riconoscimento attività per Erasmus per Studio;
- ERTRA: Riconoscimento attività per Erasmus Traineeship;
- ERPAR: Riconoscimento attività per Erasmus Partner Countries (Extra-UE);
- RICBN: Riconoscimento Bi-nazionale;
- M (riconoscimento per progetto di mobilità): Riconoscimento di attività didattiche svolte nell'ambito di mobilità internazionale al di fuori del Programma Erasmus+ che non rientrano tra quelle sopra menzionate.